

**BOREAS**

PROV. 01587 B  
 Servizio degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
 EA, IAF & EAC



# REGOLAMENTO GENERALE

Edizione 02

Revisione 00

Data 13.04.2021

**A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE**  
**attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e**  
**Direttiva 2014/33/EU**

TITOLO :

Title :

## REGOLAMENTO GENERALE PER LE ATTIVITA' DI ISPEZIONE SECONDO D.P.R.162/1999 art.13 e 14 e DI CERTIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2014/33/EU

02	00	13.04.2021	Fusione tra MQ.REG e MQ.CGIC	RAQ – Ing. P. RICCA	LR – Ing. M. ACELLA	LR – Ing. M. ACELLA
01	00	30.04.2020	Recepimento osservazione III audit Accredia – emissione doc. in sostituzione MQ.REG	RAQ – Ing. P. RICCA	LR – Ing. M. ACELLA	LR – Ing. M. ACELLA
<b>ED.</b>	<b>REV.</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COMPILATO</b>	<b>VERIFICATO</b>	<b>APPROVATO</b>
Ed.	Rev.	Date	Description	Filled	Checked	Approved

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF ACCREDITIA UNITI EUROPEI DI ACCREDITAMENTO</small> <small>MEMBER OF TUV AUSTRIA</small> <small>PRO. N° 1187 B Membro degli Accordi di Riconoscimento EN, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> 02  <b>Revisione</b> 00
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

## SOMMARIO

<b>1.</b>	<b>Attività cui si applica il regolamento .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Norme di riferimento .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Definizioni .....</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>Oggetto .....</b>	<b>8</b>
<b>5.</b>	<b>Offerta commerciale .....</b>	<b>8</b>
<b>6.</b>	<b>Domanda .....</b>	<b>8</b>
<b>7.</b>	<b>CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO .....</b>	<b>9</b>
7.1.	Esame documentale.....	9
7.2.	Consenso al subappalto di prove .....	10
7.3.	Processo di valutazione della conformità.....	11
7.4.	Rilascio del certificato .....	12
7.5.	Validità del certificato.....	13
7.6.	Conferma per esame UE di tipo .....	13
7.7.	Diniego, Ritiro, Sospensione Certificazione .....	14
7.8.	Uso improprio della certificazione .....	15
<b>8.</b>	<b>CERTIFICAZIONE DI DEROGA.....</b>	<b>17</b>
8.1.	Modalità esecuzione della certificazione .....	18
8.2.	Emissione del certificato .....	18
<b>9.</b>	<b>VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA .....</b>	<b>20</b>
9.1.	Esecuzione della verifica periodica e straordinaria .....	20
9.2.	Approvazione del verbale di verifica periodica e straordinaria .....	20
9.3.	Verbali con esito negativo.....	21
9.4.	Tenuta documenti .....	21
9.5.	Disdetta del contratto.....	22

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF ACCREDITIA UNITE EQUIPMENT ACCREDITATION</small> <small>MEMBER OF TUV AUSTRIA</small> <small>PRO. N° 1187 B Membro degli Accordi di Riconoscimento EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b> <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> <b>13.04.2021</b>

<b>10. Diritti e doveri delle parti .....</b>	<b>23</b>
<b>10.1. Diritti e doveri del Cliente .....</b>	<b>23</b>
<b>10.2. Diritti e doveri BOREAS.....</b>	<b>25</b>
<b>11. Durata del contratto .....</b>	<b>27</b>
<b>12. Reclami, ricorsi e contenziosi.....</b>	<b>28</b>
<b>12.1. Reclami e ricorsi .....</b>	<b>28</b>
<b>12.2. Gestione dei reclami.....</b>	<b>29</b>
<b>12.3. Gestione dei ricorsi.....</b>	<b>30</b>
<b>12.4. Gestione dei contenzioni .....</b>	<b>31</b>
<b>13. Uso logo boreas e logo accredia .....</b>	<b>31</b>
<b>14. Personale.....</b>	<b>31</b>
<b>14.1. Facoltà di utilizzo di risorse esterne .....</b>	<b>31</b>
<b>15. Modifiche del processo di validazione e ispezione .....</b>	<b>32</b>
<b>16. Salvaguardia dell'imparzialità.....</b>	<b>32</b>
<b>17. Rinuncia, sospensione, revoca dell'accreditamento .....</b>	<b>32</b>
<b>18. Comunicazioni .....</b>	<b>33</b>
<b>19. Foro competente .....</b>	<b>33</b>
<b>20. Privacy.....</b>	<b>33</b>
<b>21. Responsabilità civile e contrattuale .....</b>	<b>34</b>
<b>22. Modifiche al regolamento .....</b>	<b>34</b>
<b>23. Disposizioni finali .....</b>	<b>35</b>
<b>24. Cause sopravvenute .....</b>	<b>36</b>

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF ACCREDITIA UNITI EQUIVOCI DI ACCREDITAMENTO</small> <small>MEMBER OF TUV AUSTRIA</small> <small>PRD N° 2187 B Membro degli Accordi di Riconoscimento EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

## 1. Attività cui si applica il regolamento

Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da Boreas S.r.l (di seguito indicata come “BOREAS”) per la Valutazione della Conformità secondo quanto disposto dal DPR n° 162/99 e s.m.i. (tra cui il DPR n° 8/2015) e della Direttiva comunitaria 2014/33/UE (nel prosieguo indicata brevemente “DIRETTIVA”), e le modalità che devono seguire i richiedenti per ottenere e mantenere la certificazione o verifica.

Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO”, reperibili sul sito internet [www.boreas.it](http://www.boreas.it)

Il presente regolamento si applica agli aspetti connessi con le attività di :

- **certificazione di prodotto** (secondo la **Direttiva Europea 2014/33/UE**);
- **certificazioni impianti in deroga** (articolo 1, comma 1, lettera d **DPR 8/2015**);
- **verifica periodica e straordinaria** (come definita nel art.13 e 14 **DPR 162/99 e smi**);

L’attività di BOREAS si svolge nel rispetto dei requisiti che devono possedere gli Organismi Notificati, secondo quanto stabilito in ambito internazionale e nazionale dalle autorità competenti.

Per quanto riguarda le attività di certificazione degli impianti in deroga si precisa che l’Organismo opera in qualità di ente abilitato dello Stato Italiano.

## 2. Norme di riferimento

Nella stesura della presente procedura BOREAS fa riferimento alle norme seguenti:

- **Direttiva 2014/33/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione);

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>  <small>MEMBER OF</small>  <small>PRO. N° 1187 B</small> <small>Member degli Accordi di Riconoscimento EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b> <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

- DPR 162/99 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162) “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio”; come modificato dal DPR 214/10 (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214) e come modificato dal DPR 23/2017 (Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017, n. 23 “Regolamento concernente modifiche di cui al D.PR. 162/99 per l’attuazione della Direttiva 2014/33/EU relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza nonché per l’esercizio degli ascensori”.)
- Decreto ministeriale 19 marzo 2015 - Semplificazione per l'installazione di ascensori
- Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE (rifusione);
- UNI CEI EN ISO IEC 17065:2012 “Requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi”;
- norme UNI, EN, ecc. specifiche di riferimento e relative Linee Guida;
- GUIDE IAF – EA applicabili;
- Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell’Ente di Accreditamento (ACCREDIA), negli schemi e settori coperti da accreditamento;

**Nota 1:** tutti i riferimenti documentali riportati nel seguito, se non diversamente indicato, si intendono al DPR 162/99 e smi.

**Nota 2:** nel seguito con il termine direttiva s’intende la direttiva 2014/33/UE sugli ascensori così come recepita dal DPR 162/99 e smi.

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>  <small>MEMBER OF</small>  <small>PRO. N° 01887 B</small> <small>Member degli Accordi di Riconoscimento EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

### 3. Definizioni

Le definizioni di seguito sono riportate nel DPR162/99 modificato dal DPR 214 del 5 ottobre 2010 e dal DPR.23 del 10 gennaio 2017

- **Ascensore**: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o di un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide. Può essere destinato al trasporto:

- 1) di persone
- 2) di persone e cose,
- 3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

- **Montacarichi**: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

- **Installatore** <sup>1</sup>(dell'ascensore): la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e dell'immissione sul mercato dell'ascensore;

---

<sup>1</sup> Nel seguito con il termine installatore si intende anche il rappresentante autorizzato dall'installatore con delega specifica.

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>  <small>MEMBER OF</small>  <small>REG. N° 0187 B</small> <small>Member degli Accordi di Mutual Riconoscimento EA, IAF &amp; ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

- Manutentore: colui che effettua le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione nell'impianto elevatore, tranne la verifica periodica o straordinaria che è a cura dell'Organismo notificato.

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF  <b>ACCREDIA</b>  <small>UNIV. ITALIANO DI ACCREDITAMENTO</small></small> <small>MEMBER OF  <b>TÜV</b>  <small>AUSTRIA</small></small> <small>PRD N° 0187 B          Member degli Accordi di Riconoscimento          EA, IAF &amp; ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO          GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE          attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e          Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

#### 4. Oggetto

Questa sezione definisce le modalità adottate da BOREAS per la certificazione e verifica periodica e straordinaria degli impianti di cui alla Direttiva Ascensori 2014/33/UE, art13-14 D.P.R.162/1999

Essa descrive in dettaglio le reciproche responsabilità tra BOREAS e le organizzazioni che vi si rivolgono, nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di verifica.

Si precisa che, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di certificazione/verifica, BOREAS non svolge - né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate - attività di progettazione, costruzione, installazione o altro servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di ciascuna verifica.

#### 5. Offerta commerciale

La richiesta di offerta può essere formulata per contatto diretto, telefonico, mail, PEC, posta o sito web, da chiunque voglia intraprendere l'iter di certificazione/ispezione. La funzione Commerciale può inviare al Cliente specifico modulo al fine di raccogliere le informazioni necessarie alla stesura dell'offerta.

La formulazione dell'offerta è effettuata dalla funzione Commerciale in base al tariffario delle verifiche individuato A.TRF nella revisione in vigore.

#### 6. Domanda

Il cliente che desideri ottenere la certificazione per gli ascensori che intendono commercializzare, per avere accesso ai servizi di verifica (art.13 DPR 162/99 e s.m.i.) o straordinaria (art.14 DPR 162/99 e s.m.i.), per avere accesso alla Certificazione di Accordo Preventivo (art. 17 bis DPR 162/99 e s.m.i.) devono inviare a mezzo PEC, posta od e-mail una apposita richiesta utilizzando i seguenti forms:

ISP.M.2.2 (per richiesta di verifiche periodiche e straordinarie);

CRT.M.2.4 (per richiesta di certificazione di Accordo Preventivo per installazioni in Deroga);

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>  <small>MEMBER OF</small>  <small>REG. N° 01887 B</small> <small>Member degli Accordi di Riconoscimento EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

CRT.M.2.3 (per richiesta di certificazione di all. V o all. VIII della Direttiva).

Compilando, in modo chiaro e univoco, i moduli sono citati il cliente:

- conferisce incarico alla BOREAS;
- accetta le condizioni del presente regolamento, pubblicato sul sito web di BOREAS ([www.boreas.it](http://www.boreas.it)) e disponibile su richiesta per invio con altro mezzo;

L'accettazione dell'incarico s'intende formalmente accolta solo a seguito della sottoscrizione, con timbro e firma, del medesimo modulo da parte della Direzione Generale di BOREAS e conseguente restituzione al Cliente richiedente.

Le richieste devono essere presentate in lingua Italiana. L'accettazione di domanda in altra lingua ufficiale dell'Unione Europea è ammessa se conseguente a specifico accordo tra le parti.

BOREAS non accetta domande che siano già state presentate ad altri Organismi Notificati.

## 7. CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

### 7.1. Esame documentale

Ricevuta tutta la documentazione tecnica fornita dall'installatore dell'ascensore, il tecnico incaricato, con comprovata esperienza, procede alla pratica di certificazione.

L'analisi della documentazione tecnica viene effettuata seguendo la procedura "MQ.CRT procedura di esame e certificazione" e la relativa modulistica.

Al termine dell'analisi della documentazione tecnica, BOREAS trasmette al cliente eventuali non conformità mediante e-mail, PEC o invio della segnalazione emessa sul modulo M.1.1 contenente le osservazioni del tecnico competente e le relative motivazioni.

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF  <b>ACCREDITIA</b>  <small>UNITE EQUIPO DI ACCREDITAMENTO</small></small> <small>MEMBER OF  <b>TÜV</b>  <small>AUSTRIA</small></small> <small>PRO. N° 11837 B          Member degli Accordi di Riconoscimento          EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO          GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b> <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> <b>13.04.2021</b>

Il cliente ha la facoltà di fornire risposta ai rilievi entro sei mesi dalla ricezione della segnalazione, ottemperando a quanto richiesto, e proseguire nella procedura di certificazione, o, in alternativa, di rinunciare. In tal caso dovrà comunicare in forma scritta (con raccomandata A/R) entro sei mesi la propria rinuncia al proseguimento della procedura ed il proprio recesso dal rapporto contrattuale.

In caso di proseguimento del processo di valutazione, a seguito dell'integrazione documentale operata dal cliente in risposta ai rilievi emersi, BOREAS sottoporrà ad una nuova analisi i documenti modificati, prima di procedere alle attività successive.

## 7.2. Consenso al subappalto di prove

Il cliente prende conoscenza del fatto che BOREAS per l'esecuzione delle attività di prova ha facoltà di servirsi di laboratori esterni accreditati o qualificati, in relazione ai quali BOREAS assume e mantiene la piena responsabilità per ogni attività assegnata all'esterno.

Le prove di laboratorio che si dovessero rendere necessarie saranno condotte su campioni che siano rappresentativi del prodotto, secondo quanto indicato dalla Direttiva e dalle eventuali norme di riferimento. Le prove vengono eseguite presso il cliente o presso laboratori terzi individuati e qualificati dalla BOREAS per il subappalto delle prove necessarie all'oggettivazione di un giudizio.

I laboratori utilizzati, dovranno essere accreditati e preventivamente qualificati da BOREAS, secondo le proprie procedure interne di qualifica. I tecnici della BOREAS si riservano di assistere alle prove e, nel caso, di validarne l'esecuzione.

In relazione a quanto sopra BOREAS informa tramite pec il cliente dell'intenzione di avvalersi di specifico laboratorio ed in mancanza di esplicite osservazioni in senso contrario entro 10 giorni dall'invio della pec, si ritiene acquisito il consenso del cliente al subappalto delle dette attività.

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>  <small>MEMBER OF</small>  <small>REG. N° 01887 B</small> <small>Member degli Accordi di Riconoscimento EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

Il Cliente ha la facoltà di ricusare il laboratorio indicato dalla BOREAS. Nell'eventualità che ciò accada, verrà individuato un altro laboratorio che dovrà rispondere a tutti i requisiti imposti dall'Organismo.

### 7.3. Processo di valutazione della conformità

Il processo di valutazione della conformità sarà condotto dai Tecnici BOREAS qualificati, i quali potranno essere accompagnati dal personale di Enti che accreditano l'attività dell'Organismo (aventi funzione di osservazione dell'operato del Tecnico) o da personale in affiancamento per formazione o da personale della Qualità in funzione di osservatore senza alcun intervento nelle attività, previo avviso da parte di BOREAS al cliente.

La valutazione della conformità viene eseguita presso il luogo ove è possibile verificare che il tipo/l'esemplare di prodotto sia fabbricato conformemente la documentazione tecnica analizzata, effettuando, se necessari, controlli, misurazioni e prove;

La verifica è pianificata in maniera tale da prendere in esame tutti i requisiti della Direttiva di riferimento. Nella fase iniziale della verifica viene valutata la risoluzione di eventuali rilievi notificati nell'esame documentale e non risolti.

In seguito alla verifica, il Tecnico Incaricato (per gli All. IV, V e VIII) trasmette al cliente gli eventuali rilievi che egli deve risolvere, mediante e-mail, PEC o della segnalazione riporta nel modello M.1.1. Il cliente ha la facoltà di fornire risposta ai rilievi indicando azioni correttive (**entro sei mesi**) e di proseguire nella procedura di certificazione, o, in alternativa, di rinunciare al proseguimento della procedura di certificazione. In tal caso dovrà comunicare in forma scritta (con raccomandata A/R **entro sei mesi**) la propria rinuncia al proseguimento della procedura ed il proprio recesso dal rapporto contrattuale. Nel caso recesso da parte del cliente, lo stesso dovrà corrispondere al all'Organismo un compenso per l'attività svolta.

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>   <small>REG. N° 01887 B          Member degli Accordi di Riconoscimento          EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

La pratica non potrà essere analizzata per la delibera fino alla chiusura di tutti i rilievi.

#### 7.4. Rilascio del certificato

A seguito di valutazione positiva da parte dell’Organo Deliberante nominato Comitato di Certificazione, BOREAS rilascia il certificato pertinente all’allegato della Direttiva per il quale il cliente ha richiesto la certificazione.

Il rilascio del *certificato* è vincolato al rispetto dei doveri da parte del cliente:

- doveri cogenti, descritti dalle disposizioni vigenti che traspongono la direttiva;
- doveri contrattuali sottoscritti in riferimento “CONDIZIONI CONTRATTUALI” con il conferimento dell’incarico.

*Il certificato* viene trasmesso al cliente in originale mediante posta.

*Lo stesso*, per avere validità, deve riportare la firma del Legale Rappresentante della BOREAS.

Copia dell’originale viene conservata dall’Organismo. La conservazione di tutti i documenti relativi al *certificato* (richiesta di certificazione, documentazione tecnica, registrazioni,...) è di almeno 15 anni per l’all. IV e di almeno 10 anni per gli allegati V e VIII.

Copia del “Registro certificati” e copia *dei certificati* emessi sono trasmessi agli enti di autorizzazione nei tempi e modalità da loro definiti.

L’elenco delle Certificazioni emesse dall’Organismo è reso pubblico agli enti preposti attraverso l’accesso controllato con registrazione utente, presso il sito [www.boreas.it](http://www.boreas.it). L’accesso a tale area è può avvenire tramite specifica richiesta.

La sottoscrizione “CRT.M.2.2. RICHIESTA DI ESAME” costituisce per BOREAS autorizzazione per la pubblicazione nel registro certificati dei seguenti dati:

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>  <small>MEMBER OF</small>  <small>REG. N° 01887 B</small> <small>Member degli Accordi di Riconoscimento EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

- identificazione del prodotto/sistema;
- identificazione del richiedente;
- procedura di valutazione;
- data di emissione e numero del certificato.

Copia dei certificati possono essere ottenuti mediante richiesta da Commissione, Stati Membri o altri organismi notificati. Copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami possono essere ottenuti da Commissione o stati membri in seguito a richiesta motivata.

L'Elenco certificati viene aggiornato in funzione non solo dell'emissione di nuovi certificati, ma anche dell'eventuale revisione, sospensione o ritiro dei certificati già emessi.

#### 7.5. Validità del certificato

Il *certificato* di Esame UE di tipo ha validità illimitata, salvo proroga o decadimento in caso di modifica al prodotto o in caso di variazione rilevante dello stato dell'arte.

I *certificati* di Esame Finale e Verifica dell'unità hanno validità illimitata, salvo decadimento in caso di particolari modifiche al prodotto.

Eventuali modifiche formali all'intestazione del *certificato*, in seguito a richiesta giustificata del cliente, comportano l'emissione di un nuovo *certificato* e un addebito fisso per spese amministrative. Eventuali copie conformi all'originale comportano un addebito fisso per spese amministrative.

#### 7.6. Conferma per esame UE di tipo

Nel caso di modifiche apportate al tipo approvato, la cui documentazione tecnica è detenuta da BOREAS, il cliente informa BOREAS.

A fronte di eventuali cambiamenti che avessero implicazioni sulla validità del *certificato* di esame UE di tipo l'Organismo può:

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>  <small>MEMBER OF</small>  <small>REG. N° 11187 B</small> <small>Member degli Accordi di Riconoscimento EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

- Nel caso di modifiche di lieve entità e a seguito di valutazione positiva da parte del Comitato di Certificazione BOREAS, confermare la validità del *certificato* originale.
- Nel caso di modifiche impattanti informare il cliente della perdita di validità dello stesso e della necessità di presentare una nuova Richiesta di certificazione.

Tale informazione, viene inviata tramite pec. In seguito al ricevimento della comunicazione, il certificato viene revocato dall'Organismo in riferimento alle disposizioni dell'allegato IV alla Direttiva 2014/33/UE.

Il cliente, se intende proseguire con le modifiche, deve presentare una nuova richiesta di certificazione per nuovo esame UE del tipo. In questo caso, il processo di valutazione potrà essere limitato agli aspetti che hanno subito le modifiche e si concluderà, a seguito di valutazione positiva, con l'emissione di un *certificato* che annullerà e sostituirà quello precedentemente emesso.

#### 7.7. Diniego, Ritiro, Sospensione Certificazione

Per un esame UE del tipo, in seguito a valutazione negativa da parte del Comitato di Certificazione, viene rifiutato il rilascio del *certificato* con il dettaglio delle motivazioni e l'invio delle osservazioni al cliente.

Il rifiuto del *certificato* è fornito al cliente con il dettaglio delle motivazioni fornite dall'Organo Deliberante e con l'indicazione dei relativi estremi per il ricorso, da condursi come indicato nel presente regolamento al paragrafo Gestione reclami, ricorsi e contenziosi.

Nel caso di **Allegato IVb**, qualora BOREAS constatasse che le disposizioni pertinenti della direttiva non siano più rispettate dal cliente o che il *certificato* di esame UE del tipo o del sistema di garanzia qualità non abbia più i presupposti per essere lasciato in vigore, tenendo conto del principio della proporzionalità, sospende o ritira il certificato rilasciato o lo sottopone a limitazioni, fino a che il rispetto delle disposizioni sia assicurato.

Il **certificato viene sottoposto a ritiro** in caso di gravi non conformità rilevate.

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>  <small>MEMBER OF</small>  <small>REG. N° 1187 B</small> <small>Member degli Accordi di Riconoscimento EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> <b>13.04.2021</b>

La **sospensione** del certificato può avvenire in uno dei seguenti casi:

*Il cliente fa riferimento alla certificazione o usa il certificato in modo scorretto;*

*Il cliente introduce modifiche al prodotto o al sistema senza informare BOREAS;*

Per gli attestati IVb in precedenza rilasciati, il **ritiro o la sospensione del sono altresì inoltrati agli altri Stati membri** ed agli altri organismi notificati, mediante semplice comunicazione sui sistemi informativi di scambio delle informazioni.

#### **7.8. Uso improprio della certificazione**

È considerato improprio l'uso della certificazione o del certificato, quando esso può indurre in errore il mercato sulla natura, la qualità e le modalità di utilizzo del prodotto oggetto di certificazione.

BOREAS ritiene scorretto l'utilizzo del *certificato* e della marcatura CE quando:

la richiesta di certificazione non è ancora stata presentata o è stata rifiutata;

- i prodotti non sono conformi all'oggetto riportato nei certificati;
- il certificato non sia stato ancora rilasciato;
- il certificato sia stato ritirato/sospeso;
- il certificato sia scaduto e non ancora rinnovato;
- il cliente non abbia attuato sul prodotto le modifiche richieste da parte di BOREAS;
- il certificato venga utilizzato o pubblicizzato fuori dal suo campo di applicabilità o di limitazione;
- il cliente abbia apportato modifiche al tipo/prodotto oppure adeguamenti al sistema senza preventiva conferma da parte di BOREAS;
- il cliente ometta di rispettare le condizioni contrattuali.

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>   <small>REG. N° 0187 B</small> <small>Member degli Accordi di Riconoscimento EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

Nel caso venga riscontrato un uso scorretto della certificazione, del certificato o della marcatura CE, BOREAS può revocare al cliente il diritto di apporre la marcatura CE e di utilizzare la certificazione, dandone comunicazione all'autorità competente.

Nei casi più gravi (come marcatura indebita) BOREAS informa anche la Procura della Repubblica.

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>  <small>MEMBER OF</small>  <small>PRD N° 1187 B</small> <small>Member degli Accordi di Riconoscimento EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b> <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

## 8. CERTIFICAZIONE DI DEROGA

La certificazione deve attestare l'esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2. dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 e successive modificazioni, nonché, in ogni caso, l'idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento

Come stabilito dal DPR 162/99 e smi, allegato I punto 2.2., il proprietario dello stabile e dell'impianto o il suo legale rappresentante devono ottenere una deroga alle condizioni di installazione, qualora non siano realizzabili gli spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina.

Tale deroga si ottiene scrivendo ed inviando al Ministero una serie di documenti:

- PER GLI ASCENSORI IN EDIFICI NUOVI, con richiesta in bollo di accordo preventivo al Ministero dello Sviluppo Economico, su specifico modulo (vedi allegato 3 DM 19/03/2015)  
In edifici nuovi il Ministero risponderà alla richiesta autorizzando l'installazione.
- PER GLI ASCENSORI IN EDIFICI ESISTENTI, con comunicazione di accordo preventivo al Ministero dello Sviluppo Economico, su specifico modulo (vedi allegato 2 DM 19/03/2015)  
In edifici esistenti invece l'accordo preventivo per l'installazione è raggiunto semplicemente con la ricevuta di consegna della PEC di richiesta al Ministero.

In entrambi i casi il proprietario dovrà allegare alla richiesta/comunicazione tutti i documenti indicati nel DM 19/03/2015, tra cui la certificazione di sussistenza delle condizioni di deroga rilasciata dall'Organismo.

Per le procedure che deve seguire il richiedente la certificazione si rimanda alla lettura e approfondimento del DM 19/03/2015, mentre nel seguito verranno illustrate le procedure di rilascio della certificazione di deroga da parte dell'Organismo.

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>  <small>MEMBER OF</small>  <small>PRO. N° 0187 B</small> <small>Member degli Accordi di Riconoscimento EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> <b>13.04.2021</b>

### 8.1. Modalità esecuzione della certificazione

Il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante presenta all'Organismo Notificato una domanda di Certificazione CRT.M.2.4. "Richiesta di certificazione per accordo preventivo" dell'ascensore destinato alla commercializzazione, specificando:

- tipo di edificio
- zona degli spazi di rifugio

Il proprietario dello stabile e dell'impianto o il suo legale rappresentante fornisce tutte le informazioni richieste dal modulo CRT.M.2.4, e predispone un fascicolo composto da tutti i documenti richiesti nella pagina 2 del modulo CRT.M.2.4 in funzione del tipo di certificazione richiesta

Nel caso la richiesta di certificazione si riferisca a soluzioni difformi alla norma UNI EN 81-21, il proprietario/legale rappresentante richiede, oltre alla certificazione, la **validazione dell'analisi dei rischi** delle soluzioni adottate così come previsto dal DM 19/03/2015.

Ricevuta tutta questa documentazione tecnica fornita dal proprietario/legale rappresentante dell'ascensore, il tecnico procede alla pratica di certificazione, attraverso l'applicazione della modulistica.

- Si tratta di un esame essenzialmente documentale
- Non è previsto in nessun caso la verifica in campo

### 8.2. Emissione del certificato

Se la certificazione dell'ascensore è completata con esito positivo dal verificatore, il Comitato di Certificazione riceve la pratica da riesaminare.

Il riesame delle pratiche deve avvenire entro 30 giorni.

Il Comitato di Certificazione, che sottopone a controllo l'operato del verificatore, esamina tutti i documenti.

*Il certificato* contiene le seguenti informazioni:

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>  <small>MEMBER OF</small>  <small>PRO. N° 01887 B</small> <small>Member degli Accordi di Riconoscimento EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

- indirizzo della futura installazione;
- proprietario dell'impianto;
- l'installatore (se disponibile);
- tipo di edificio (esistenze o nuovo);
- conformità alla norma UNI EN 81.21;
- spazio di rifugio (in fossa e/o testata);
- motivazione di impedimenti oggetti;
- numero progressivo del certificato e tipo di allegato eseguito;
- luogo e data

*Il certificato di accordo preventivo viene firmato dal legale rappresentante.*

In caso di riesame negativo del Comitato di Certificazione, questo riporta l'esito su ogni verbale esaminato e informa il verificatore che ha eseguito la pratica e la Direzione tecnica.

Le motivazioni della scelta andranno specificate e giustificate su apposito modulo M.1.1 in accordo alla gestione delle non conformità previste alla procedura MQ. SNG" tenuta sotto controllo delle segnalazioni".

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF  ACCREDITIA  UNITI EQUIVOCI DI ACCREDITAMENTO</small> <small>MEMBER OF  TUV  AUSTRIA</small> <small>REG. N° 1187 B  Membro degli Accordi di Riconoscimento  EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO  GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b> <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

## 9. VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA

### 9.1. Esecuzione della verifica periodica e straordinaria

Nel caso di verifiche, la BOREAS concorda con il proprietario dell'impianto le modalità di accesso all'oggetto/i da sottoporre a verifica, al fine di condurre l'attività di ispezione secondo il pertinente procedimento di esame (art.13 o art.14 del citato DPR162/99 e smi).

L'ispezione sarà condotta da Tecnici Incaricati e qualificati di BOREAS, i quali potranno essere accompagnati dal personale di Enti che accreditano l'attività dell'Organismo (aventi funzione di osservazione dell'operato del Tecnico) o da personale in affiancamento per formazione o da personale della Qualità in funzione di osservatore senza alcun intervento nelle attività, previo avviso da parte di BOREAS al cliente.

L'attività di verifica è svolta secondo la procedura "A.ISP. procedura di verifica" utilizzando la modulistica relativa.

Al termine del procedimento di esame, il tecnico redige il rapporto "ISP.D.C.1.2 verbale di verifica periodica" e/o nel caso siano intervenute modifiche rilevanti alle caratteristiche dell'impianto il rapporto "ISP.D.C.1.3. verbale di verifica straordinaria", rilasciando in loco etichetta adesiva come prova di avvenuto passaggio.

Si ricorda che la verifica non può avere luogo se non è presente la ditta di manutenzione, che è l'unica autorizzata ad effettuare interventi sull'impianto. Quindi in assenza della stessa o in caso di impossibilità di svolgimento della verifica (es. accesso all'impianto non consentito al verificatore) verrà emesso verbale con esito negativo.

### 9.2. Approvazione del verbale di verifica periodica e straordinaria

Al termine dell'attività di verifica il verificatore provvede alla trasmissione dei verbali all'organismo. I verbali trasmessi vengono sottoposti alla Direzione Tecnica che provvede al riesame, nella persona del Direttore Tecnico o di persona di lui incaricata, entro il termine di 20 giorni dalla data di esecuzione della verifica. I

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>   <small>MEMBER OF</small> <small>REG. N° 01887 B</small> <small>Member degli Accordi di Riconoscimento</small> <small>EA, IAF &amp; ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> <b>13.04.2021</b>

verbali con esito negativo devono essere trasmessi nella stessa giornata alla Direzione Tecnica per procedere al riesame immediato.

Al termine del riesame la Direzione Tecnica, analizzati e valutati i rilievi, può:

- approvare l'esito proposto dal verificatore, ponendo sull'apposito spazio del verbale la data, la firma del riesaminatore che ha svolto il controllo,
- modificare l'esito proposto dal verificatore. In questo caso sarà riportato che l'esito dell'esame è negativo.

### 9.3. Verbali con esito negativo

Nel caso di esito negativo del riesame la Segreteria dell'Organismo provvede entro 48 ore a inviare il verbale a:

- il proprietario o il legale rappresentante dell'impianto;
- la ditta di manutenzione dell'impianto;
- il competente ufficio comunale, trasmettendogli copia del verbale;

### 9.4. Tenuta documenti

La sottoscrizione del modulo "ISP.M.2.3 richiesta di verifica" costituisce autorizzazione per la pubblicazione nel registro verifiche dei seguenti dati (salvo esplicito e scritto divieto da parte del richiedente):

- identificazione del proprietario;
- identificazione del prodotto;
- data verifica ed esito;

Copia dell'originale viene conservata dall'Organismo per almeno 10 anni.

Copia dei rapporti possono essere ottenuti dalle specifiche autorità di vigilanza preposte.

Eventuali modifiche formali all'intestazione del verbale, in seguito a richiesta giustificata del proprietario dell'impianto, comportano l'emissione di un nuovo verbale e un addebito fisso per spese amministrative.

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>   <small>PRO. N° 0187 B</small> <small>Member degli Accordi di Riconoscimento EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> <b>13.04.2021</b>

### 9.5. Disdetta del contratto

La disdetta da parte della BOREAS S.R.L. o del Cliente, deve essere comunicata con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso in cui la stessa venga inviata fuori dai termini previsti la Boreas, avrà comunque il diritto di effettuare la verifica periodica successiva.

Nel caso in cui la disdetta anticipi l'esecuzione della prima verifica periodica, il Cliente è tenuto al pagamento di un importo pari al costo di una verifica periodica.

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF  <b>ACCREDIA</b>  <small>UNITE EQUIPMENT ACCREDITATION</small></small> <small>MEMBER OF  <b>TÜV</b>  <small>AUSTRIA</small></small> <small>PRO. N° 1187 B          Member degli Accordi di Riconoscimento          EA, IAF &amp; ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO          GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

## 10. Diritti e doveri delle parti

### 10.1. Diritti e doveri del Cliente

Il Richiedente si impegna a fornire la massima collaborazione ai rappresentanti di BOREAS durante tutte le fasi dell'attività di certificazione/verifica, accettando tutti i requisiti e le prescrizioni poste dal presente Regolamento, impegnandosi a trasferirne i contenuti a tutti i soggetti coinvolti e garantendone il rispetto da parte degli stessi ed in particolare si impegna a:

- non formulare analoga richiesta di verifica ad altro Organismo Notificato/Abilitato durante la validità del contratto o dei successivi rinnovi;
- rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia;
- accettare, senza costi aggiuntivi per il cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'Organismo di accreditamento/controllo in veste di osservatori, e accettare altresì, ispettori BOREAS in affiancamento/addestramento e ispettori BOREAS in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- fornire tutte le informazioni/documenti che BOREAS potrà richiedere in quanto necessarie alla buona esecuzione della certificazione/verifica, garantendone completezza e veridicità e rendendoli disponibili in loco;
- garantire al personale BOREAS(interno ed esterno) l'accesso ai documenti e informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della certificazione/verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;
- consentire al personale ispettivo BOREAS l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto di certificazione/verifica;

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>   <small>REG. N° 01887 B</small> <small>Member degli Accordi di Riconoscimento EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

- ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a BOREAS le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale di BOREAS, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con BOREAS ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
- comunicare tempestivamente a BOREAS qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti importanti e modifiche dell'impianto;
- accettare gli esiti delle verifiche e prendere in considerazione le osservazioni emerse nel corso delle verifiche;
- comunicare tempestivamente a BOREAS qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti importanti e modifiche dell'impianto;
- attenersi al rispetto del presente regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati;
- assolvere al pagamento delle tariffe pattuite, nei tempi e secondo le modalità concordate; il non pagamento costituirà motivo sufficiente per la rinuncia all'incarico da parte di BOREAS;
- possedere la revisione aggiornata del presente regolamento. Quest'ultima è sempre disponibile sul sito web di BOREAS;
- non utilizzare il logo Accredia e di BOREAS posto sui documenti trasmessi;
- non apportare modifiche ai Verbali di ispezione emessi da BOREAS;

Il cliente può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché BOREAS possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito.

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>  <small>MEMBER OF</small>  <small>PRO. N° 1187 B</small> <small>Member degli Accordi di Riconoscimento EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, BOREAS ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberata da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il contratto.

Il Richiedente solleva BOREAS da qualsiasi responsabilità in caso di mancata esecuzione della verifica per cause non imputabili a BOREAS e in caso di eventuali danni agli impianti, compreso il fermo degli impianti, a non conformità dell'impianto oggetto di ispezione, a difformità con quanto indicato nella documentazione consegnata a BOREAS.

Il Cliente può:

- chiedere la sostituzione dei valutatori sia di BOREAS sia di ACCREDIA qualora vi siano motivati conflitti di interesse, dandone comunicazione scritta ad BOREAS entro e non oltre il periodo di tempo stabilito nella comunicazione della verifica ispettiva;
- formulare delle riserve rispetto al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso della verifica ispettiva dagli ispettori, dandone comunicazione scritta ad BOREAS

**10.2. Diritti e doveri BOREAS**

- BOREAS si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento.
- BOREAS si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:
  - **Indipendenza** (BOREAS garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione (sia interne che esterne), agiscono in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati. BOREAS si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del Richiedente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere quanto sopra).

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF  <b>ACCREDIA</b>  <small>UNITE EQUIPO DI ACCREDITAMENTO</small></small> <small>MEMBER OF  <b>TÜV</b>  <small>AUSTRIA</small></small> <small>PRD N° 0187 B  <small>Member degli Accordi di Riconoscimento  <small>EA, IAF e ILAC</small></small></small>	<b>REGOLAMENTO  GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b> <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

- **Imparzialità** (BOREAS garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale).
- **Riservatezza** (tutto il personale BOREAS, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Richiedente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Richiedente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del Richiedente. BOREAS fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dall'ente di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest'ultimo caso BOREAS ne darà avviso al Richiedente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie).
- BOREAS si impegna ad informare il Richiedente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente contratto da parte dell'autorità competente; BOREAS non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Richiedente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il Richiedente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con BOREAS, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.
- Nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, BOREAS si configura come organismo di verifica di tipo "A"; infatti effettua attività di certificazione/verifica solo rispetto a prodotti, servizi, impianti e installazioni di cui non detiene la proprietà e in cui non è in alcun modo coinvolto per le fasi

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>   <small>PRO. N° 11187 B</small> <small>Member degli Accordi di Riconoscimento EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> <b>13.04.2021</b>

di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione e non risulta essere rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte dell'oggetto di verifica.

- BOREAS garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Richiedente dalle proprie attività.
- BOREAS si impegna ad eseguire le attività di valutazione richieste in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Richiedente.
- BOREAS si impegna ad informare il Richiedente dell'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento/controllo in veste di osservatori e/o di ispettori BOREAS in affiancamento/addestramento e ispettori in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo o audit interni).
- BOREAS garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione è stato opportunamente edotto, informato e formato circa i rischi generali e specifici nelle attività di valutazione stesse.
- BOREAS si impegna inoltre a fornire su richiesta ogni informazione relativa alla descrizione dei mezzi con cui l'organismo ottiene il supporto finanziario e informazioni generali sulle tariffe applicate.

## 11. Durata del contratto

Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplineranno tutte le richieste provenienti dai Clienti e rivolte all'Organismo Notificato, salvo successive modifiche od integrazioni, ovvero differente accordo tra le Parti espressamente redatto per iscritto.

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>  <small>MEMBER OF</small>  <small>REG. N° 0187 B</small> <small>Member degli Accordi di Riconoscimento EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

Qualsiasi cambiamento sostanziale nella struttura organizzativa di una delle Parti ovvero qualsiasi altro evento, che possa mettere in dubbio la solvibilità della stessa, autorizza l'altra Parte a recedere dal presente contratto ed a non dare seguito a richieste anche se già emesse, con effetto immediato e senza responsabilità, tramite invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di violazione da parte del Cliente delle disposizioni di cui alle Condizioni di Contratto, l'Organismo Notificato avrà il diritto di recedere con effetto immediato dal presente contratto ed a non dare seguito alle richieste anche se già inoltrate, senza responsabilità e salvo il diritto al risarcimento del danno subito, tramite invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **12. Reclami, ricorsi e contenziosi**

### **12.1. Reclami e ricorsi**

L'Organismo ha predisposto un processo documentato per ricevere, valutare e prendere decisioni su reclami e ricorsi, tale documento è reso disponibile alla parti interessate su richiesta.

L'Organismo, a seguito del ricevimento del reclamo/ricorso, deve confermare se lo stesso si riferisca ad attività di ispezione per cui esso è responsabile e, in caso affermativo, lo sottopone a trattamento.

L'Organismo è responsabile di tutte le decisioni a tutti i livelli del processo di trattamento di reclami e ricorsi.

Le indagini e la decisione sui ricorsi non danno luogo ad alcuna azione discriminatoria.

Le informazioni circa il contenuto del ricorso/reclamo e la relativa risoluzione non possono essere rese pubbliche senza il consenso delle parti coinvolte.

Sotto la responsabilità della Direzione Generale, il ricorso viene analizzato da personale non coinvolte nel processo oggetto di reclamo/ricorso e vengono individuate le eventuali azioni da intraprendere per la relativa gestione e soluzione.

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>  <small>MEMBER OF</small>  <small>PRO. N° 01887 B</small> <small>Member degli Accordi di Riconoscimento EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

## 12.2. Gestione dei reclami

Per *reclamo* si intende una espressione di insoddisfazione, sia verbale che scritta, da parte del Cliente o da altre parti interessate relativamente alle attività dell'Organismo per la quale è attesa una risposta.

Ogni segnalazione di reclamo ricevuta, anche per il tramite dell'ente di accreditamento/autorità competente, viene registrata da BOREAS è gestita secondo il proprio sistema di qualità.

Il responsabile della gestione del reclamo è la Direzione Generale BOREAS, sotto la quale viene analizzato il problema per individuare la fondatezza, la responsabilità e la risposta scritta da fornire al reclamante.

Il Cliente può presentare un reclamo a BOREAS seguendo la procedura sotto riportata:

Invio della segnalazione per via telefonica o attraverso e-mail ai contatti riportati sul sito [www.boreas.it](http://www.boreas.it) o comunicati su richiesta, indicando:

- Nominativo e/o Ragione sociale del reclamante
- Oggetto del reclamo;
- Motivazione del reclamo

Al reclamante verrà confermato il ricevimento del reclamo e verranno indicati i tempi di intervento previsti e, successivamente, verrà contattato per informarlo sulla posizione dell'organismo.

L'Organismo deve comunicare ufficialmente, entro 30 giorni, al reclamante l'esito e la conclusione del processo di reclamo.

Qualsiasi reclamo che non trova soddisfazione delle parti, potrà trasformarsi in contenzioso presso i competenti fori giuridici.

Il Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità, viene periodicamente informato circa le registrazioni dei reclami ricevuti.

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>   <small>PRO. N° 1187 B</small> <small>Member degli Accordi di Riconoscimento EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

Le informazioni sul contenuto del reclamo e la relativa risoluzione non possono essere rese pubbliche senza il consenso delle parti coinvolte.

### 12.3. Gestione dei ricorsi

Per *ricorso*, *appello* si intende un'azione ufficiale del Cliente e/o di un'altra parte interessata con l'obiettivo di chiedere la revisione di una decisione presa dall'Organismo relativamente a quell'oggetto.

Il Cliente può presentare ricorso a BOREAS seguendo la procedura sotto riportata:

Invio del ricorso tramite PEC o raccomandata AR, agli indirizzi riportati sul sito [www.boreas.it](http://www.boreas.it) o comunicati su richiesta, indicando:

- Nominativo e/o Ragione sociale del ricorrente
- Oggetto del ricorso;
- Motivazione del ricorso a firma del legale rappresentante;
- Eventuali documenti a supporto;

L'assenza di uno o più dei precedenti elementi comporta ragione per respingere il ricorso, in tal caso BOREAS invierà al mittente comunicazione contenente le relative motivazioni entro 5 giorni dalla ricezione.

Ogni reclamo viene registrato da BOREAS e gestito secondo il proprio sistema di qualità. Al ricorrente verrà confermato il ricevimento del ricorso entro 5 giorni.

L'Organismo deve comunicare ufficialmente al reclamante l'esito e la conclusione del processo di ricorso entro 60 giorni dall'accettazione.

Ogni spesa relativa al ricorso, nei casi di riconosciuta fondatezza, rimane a carico dell'organismo.

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>  <small>MEMBER OF</small>  <small>REG. N° 0187 B</small> <small>Member degli Accordi di Riconoscimento</small> <small>EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

#### 12.4. Gestione dei contenzioni

Qualsiasi ricorso che non trova soluzione tra le parti, sarà sottoposto a tentativo di conciliazione obbligatoria avanti la Commissione di Conciliazione della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Torino, dietro domanda congiunta delle parti.

Qualora il tentativo di cui al punto precedente non avesse esito positivo, sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

#### 13. Uso logo boreas e logo accredia

Non è concesso al richiedente l'uso del logo BOREAS.

Potrebbe essere concesso in uso, a seguito di formale autorizzazione scritta, l'uso del logo BOREAS per gli scopi che saranno di volta in volta valutati e autorizzati.

Le condizioni del logo di ACCREDIA, sono disciplinate da RG.09.

Il richiedente dovrà evitarne utilizzi ingannevoli o ambigui e attenersi a quanto richiesto dal concedente.

#### 14. Personale

La BOREAS nello svolgimento delle proprie attività impiegherà solo ed esclusivamente personale competente, responsabile, formato ed addestrato, avendo cura che nessun soggetto possa essere direttamente o indirettamente coinvolto nella progettazione o fornitura dei prodotti da certificare o verificare, in modo tale da potere nuocere all'imparzialità.

##### 14.1. Facoltà di utilizzo di risorse esterne

Nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto, BOREAS potrà avvalersi tanto di personale dipendente, quanto di soggetti esterni che operano per suo conto, purché debitamente qualificati.

Tali soggetti sono tenuti al rispetto di tutti i doveri gravanti su BOREAS, inclusi quelli in materia di indipendenza e riservatezza.

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>  <small>MEMBER OF</small>  <small>PRD N° 1187 B</small> <small>Member degli Accordi di Riconoscimento EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> <b>13.04.2021</b>

### 15. Modifiche del processo di validazione e ispezione

È facoltà di BOREAS modificare o aggiornare il processo di validazione e ispezione, anche a seguito di modifiche del documento normativo di riferimento o imposte dagli Enti di Accreditamento. In tal caso, BOREAS dovrà darne comunicazione con anticipo al Cliente, la quale, qualora non intenda conformarsi alle modifiche introdotte, avrà la facoltà di rinunciare al contratto per iscritto nei trenta giorni successivi a detta comunicazione. Eventuali costi per attività di valutazione documentale o in loco derivanti dalle modifiche normative o regolamentari saranno comunque a carico del Cliente.

### 16. Salvaguardia dell'imparzialità

Le eventuali minacce all'Imparzialità e Terzietà sono valutate con specifica "analisi dei rischi di conflitto d'interessi" a garanzia di un controllo dei processi finalizzato alla formulazione di giudizi sereni ed imparziali. Un Comitato di Vigilanza, istituito da BOREAS con convocazione di membri esterni, di riconosciuta integrità morale, provenienti dai settori correlati al campo di competenza dell'Organismo, è posto a salvaguardia dei principi citati.

BOREAS potrebbe non accettare di erogare un servizio richiesto qualora, per motivi inerenti al rapporto con il Cliente, i Fabbricanti, ci sia una minaccia inaccettabile alla sua imparzialità. Nel caso si verificasse tale situazione BOREAS non risponderà di alcun danno al Cliente.

### 17. Rinuncia, sospensione, revoca dell'accreditamento

BOREAS si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia/revoca/sospensione dell'accreditamento nel settore di appartenenza, nonché a fornire le informazioni che si rendano necessarie nella fase di passaggio ad altro Organismo accreditato.

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>  <small>MEMBER OF</small>  <small>REG. N° 1187 B</small> <small>Member degli Accordi di Riconoscimento EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> <b>13.04.2021</b>

BOREAS non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia/sospensione/revoca dell'accreditamento; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare all'ispezione senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

### 18. Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione rilevante dovrà essere inviata per iscritto tramite posta e-mail certificata (PEC) o raccomandata AR, o consegnata a mano, ai contatti indicati dal cliente sul sito [www.boreas.it](http://www.boreas.it) o altrimenti noti per altra via.

### 19. Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione del presente Contratto e/o al rapporto in essere tra l'Organismo Notificato ed il Cliente, e qualsiasi controversia relativa alle obbligazioni che dagli stessi discendono, sarà sottoposto a tentativo di conciliazione obbligatoria avanti la Commissione di Conciliazione della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Torino, dietro domanda congiunta delle parti, che si impegnano sin da ora in tal senso.

Qualora il tentativo di cui al punto precedente non avesse esito positivo, sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

Il presente Contratto è regolato dal diritto italiano.

### 20. Privacy

La BOREAS gestisce i dati secondo quanto disposto dal GDPR 679/2016. Ai sensi dell'art.13 D. Lgs. 196/03, BOREAS informa che i dati forniti saranno trattati in modo informatico e unicamente per lo svolgimento del servizio richiesto; i dati non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati ad altri soggetti ad eccezione delle autorità aventi diritto.

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF  <b>ACCREDITIA</b>  <small>UNITE EQUIPMENT ACCREDITATION</small></small> <small>MEMBER OF  <b>TÜV</b>  <small>AUSTRIA</small></small> <small>REG. N° 01887 B          Member degli Accordi di Riconoscimento          EA, IAF e ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO          GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

Il richiedente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti che lo riguardano siano accessibili all'Ente di Accreditamento ACCREDIA.

Il titolare del trattamento è BOREAS. In ogni momento il Cliente potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D. Lgs.196/03. Tutte le proprietà del Cliente prese temporaneamente in carico da BOREAS per lo svolgimento del servizio saranno conservate integre avendo Salvaguardia dell'imparzialità

Le eventuali minacce all'Imparzialità e Terzietà dell'Organismo Notificato sono valutate con specifica ANALISI DEI RISCHI DI CONFLITTO D'INTERESSI, a garanzia di un controllo dei processi finalizzato alla formulazione serena ed imparziale degli esiti delle attività.

Un Comitato di Salvaguardia Imparzialità (CSI), istituito dall'Organismo Notificato con convocazione di membri esterni, di riconosciuta integrità morale, provenienti dai settori correlati al campo di competenza dell'Organismo, è posto a salvaguardia dei principi citati.

L'Organismo Notificato potrebbe non accettare di erogare un servizio richiesto qualora, per motivi inerenti al rapporto con il Cliente, ci sia una minaccia inaccettabile alla sua imparzialità.

## **21. Responsabilità civile e contrattuale**

L'Organismo non solleva il Cliente dall'osservanza di tutti gli obblighi di legge connessi all'attività svolta, né dagli obblighi contrattuali tra il Cliente ed i propri clienti.

## **22. Modifiche al regolamento**

In caso di futuri aggiornamenti e modifiche delle presenti condizioni contrattuali, BOREAS renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito web [www.boreas.it](http://www.boreas.it). Le modifiche apportate non avranno alcun effetto sulle richieste in atto e si considereranno effettive solo per le richieste sottoscritte a far data della revisione del

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF  <b>ACCREDIA</b>  <small>UNITE EQUIPO DI ACCREDITAMENTO</small></small> <small>MEMBER OF  <b>TÜV</b>  <small>AUSTRIA</small></small> <small>PRD N° 1187 B          Member degli Accordi di Riconoscimento          EA, IAF &amp; ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO          GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

presente documento. In caso di modifiche, BOREAS dovrà darne comunicazione al cliente mediante PEC, posta o e-mail. Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione il cliente potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche tramite PEC, posta o e-mail, atto che comporta la rinuncia all'ispezione. Passato il termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte del cliente, la nuova edizione del presente documento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso.

Qualora le modifiche comportino impatti significativi sull'attività svolta, Boreas provvederà ad informare il cliente, formulando, ove necessario, una nuova offerta.

### **23. Disposizioni finali**

Il mancato esercizio di ciascuna parte dei diritti derivanti dal presente Contratto (e, più in generale dei propri diritti) non costituirà una rinuncia a tali diritti né opererà in modo tale da impedirne l'esercizio futuro.

Qualora alcuna delle previsioni del presente Contratto dovesse risultare o divenire invalida o inefficace, le altre disposizioni ivi contenute resteranno pienamente valide ed efficaci; in tal caso, le Parti negozieranno in buona fede una nuova formulazione che abbia un effetto economico il più possibile analogo alla precedente disposizione. In caso di mancato accordo, troveranno applicazione le disposizioni di legge che disciplinano la materia oggetto della previsione invalida o inefficace.

Le presenti Condizioni Generali di Contratto prevalgono su ogni altro termine in contrasto contenuto o richiamato in ogni preventivo, bolla di consegna, lettera di vettura, conferma d'ordine dell'Organismo Notificato, nonché su ogni differente uso o pratica commerciale, salvo espressa deroga per iscritto sottoscritta da entrambe le Parti.

Qualsiasi modifica al presente Contratto dovrà essere redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

 <b>BOREAS</b> <small>MEMBER OF</small>   <small>REG. N° 0187 B          Member degli Accordi di Mutual Recognition          EA, IAF &amp; ILAC</small>	<b>REGOLAMENTO          GENERALE</b>	<b>Edizione</b> <b>02</b>  <b>Revisione</b> <b>00</b>
	<b>A.REG. – REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>attività di cui art.13-14 D.P.162/99 e</b> <b>Direttiva 2014/33/EU</b>	<b>Data</b> 13.04.2021

#### **24. Cause sopravvenute**

Qualora le condizioni individuate ai sensi delle richieste, siano modificati da una disposizione di legge, ciascuna Parte si riserva il diritto di annullare o modificare le richieste ovvero il prezzo del servizio, senza pregiudizio per i propri interessi e diritti nei confronti dei servizi già resi.